

Tacito

La società germanica: schiavi e liberti

(*Germania*, 25)

Presso i Germani la funzione e i compiti degli schiavi e dei liberti sono molto diversi rispetto a Roma. La gestione della casa è affidata al padrone e ai suoi familiari, mentre gli schiavi lavorano in proprio come contadini, pastori o artigiani e sono tenuti a corrispondere al padrone una parte dei prodotti. I liberti, poi, non si differenziano molto dagli schiavi e di certo non godono dei privilegi concessi ai potenti liberti romani dei tempi di Tacito.

[1] *Ceteris servis non in nostrum morem descriptis per familiam ministeriis utuntur; suam quisque sedem, suos penates regit. Frumenti modum dominus aut pecoris aut vestis ut colono iniungit, et servus hactenus paret; cetera domus officia uxor ac liberi exequuntur.* [2] *Verberare servum ac vinculis et opere coercere rarum; occidere solent, non disciplina et severitate sed impetu et ira, ut inimicum, nisi quod inpune*

1 *Ceteris ... exequuntur*: *Ceteris ... utuntur*: «Non si servono di altri schiavi, secondo il nostro costume, affidando loro compiti specifici all'interno della servitù»; lo storico si riferisce a tutti gli schiavi tranne quelli vinti al gioco, di cui ha parlato nel capitolo precedente; l'ablativo *ceteris servis* dipende da *utuntur*; *descriptis ... ministeriis* è un ablativo assoluto che si riferisce alle varie mansioni affidate agli schiavi. • *suam ... regit*: a differenza degli schiavi romani, quelli dei Germani non abitano nella casa del padrone, ma hanno ognuno la propria abitazione; i Penati (*pena-*

tes) erano i numi tutelari del focolare domestico e della famiglia; qui per metonimia indicano la «famiglia». • *Frumenti ... iniungit*: «Il padrone impone (allo schiavo), come fosse un colono, di dargli una certa quantità di frumento, di bestiame o di stoffa»; *modum*, lett. «misura», qui vale «quantità». • *hactenus*: «entro questi limiti», «fino a questo punto»; lo schiavo è tenuto a versare al padrone solo parte del prodotto, poi i suoi obblighi sono conclusi.

2 *Verberare ... est*: *Verberare ... rarum* (sott. *est*): *vinculis* e *opere* sono due ablativi di pena dipendenti da

coercere, che assume il significato di «punire». • *occidere ira*: l'oggetto sottinteso è *servum*; *disciplina et severitate* è un'endiadi per *severitate disciplinae*, «rigore disciplinare»; *impetu et ira* è un'altra endiadi parallela alla precedente. • *ut inimicum*: «come se si trattasse di un nemico». • *inpune est*: nel caso dell'uccisione del servo il delitto «rimane impunito»; *inpune est* è un'espressione avverbiale (per *impunitum est*), simile a *male est*, *bene est*, utilizzata nel linguaggio giuridico-penale dall'età arcaica sino al tempo di Giustiniano.

est. [3] Liberti non multum supra servos sunt, raro aliquod momentum in domo, numquam in civitate, exceptis dumtaxat iis gentibus quae regnantur. Ibi enim et super ingenuos et super nobiles ascendunt; apud ceteros in pares libertini libertatis argumentum sunt.

3 Liberti ... argumentum sunt: *Liberti ... servos sunt:* «La condizione dei liberti non è molto superiore a quella degli schiavi», a differenza di Roma, dove i liberti erano divenuti una casta potentissima che influenzava la vita politica ed

economica dell'impero. • *raro ... civitate:* è sottinteso il verbo *habent*: «di rado hanno qualche peso nelle faccende domestiche, mai nella vita pubblica»; *in domo* indica la casa del padrone che li ha liberati. • *regnantur:* il verbo ha valore mediale

(«che hanno re»). • *ingenuos:* sono gli uomini liberi. • *apud ceteros:* gli altri popoli germanici non governati monarchicamente. • *in pares ... sunt:* «(il fatto che) i liberti siano inferiori è prova di libertà».

Guida alla lettura

LINGUA E STILE

La familia Nel mondo romano con il termine *familia* (par. 1) si designava l'insieme degli schiavi (*famuli*) di proprietà del padrone, il *dominus*. La *familia rustica* comprendeva i servi impiegati per i lavori dei campi, come per esempio gli *aratores* e gli *asinarii*; la *familia urbana* era costituita invece dagli schiavi addetti alle mansioni domestiche (gli *scribae*, i *cellarii* e altri). Gli schiavi si dividevano inoltre per capacità (gli schiavi *ordinarii* e *vulgares*) e per condizione sociale (i *soluti* e i *vincti*). I *soluti* erano coloro che erano stati «sciolti», cioè affrancati dal padrone, e svolgevano incarichi di responsabilità in base alla loro cultura, occupandosi dell'educazione dei figli del *dominus* o dell'amministrazione del patrimonio.

I libertini Se il termine *libertus* (par. 3) indica lo schiavo in rapporto all'affrancamento compiuto dal padrone nei suoi confronti, *libertinus* (propriamente il «figlio di un liberto») denota invece l'affrancamento da un punto di vista civile e sociale; ma dal I secolo d.C. i due termini si fondono e sono utilizzati di fatto come sinonimi.

CONTESTO

Schiavi o servi della gleba? Presso i Ger-

mani lo schiavo non godeva di alcun diritto civile ed era vincolato alla terra che coltivava, insieme alla quale poteva essere venduto dal padrone; era a tutti gli effetti un servo della gleba. Tuttavia, rispetto ai suoi paralleli in ambito romano, lo schiavo germanico godeva di una maggiore libertà perché era tenuto a versare al padrone solo una parte dei suoi prodotti, mentre poteva trattenere il resto per sé e disporre a proprio piacimento; inoltre viveva in una casa propria, con la famiglia. Tacito paragona questa condizione a quella dei coloni romani (*ut colono*, par. 1) ma in realtà, sebbene anche il colono fosse legato alla terra e fosse tenuto a consegnare al padrone una parte dei prodotti, si trattava pur sempre di un uomo libero, a differenza del servo germanico che sarebbe rimasto per sempre uno schiavo.

La condizione giuridica dei liberti: una libertà solo apparente Per quanto riguarda i liberti, nel mondo germanico essi non si differenziavano molto dagli schiavi, dei quali condividevano la condizione giuridica ma rispetto ai quali potevano possedere beni personali o chiedere un risarcimento in caso di offesa. Tuttavia i liberti non godevano della completa libertà, che sarà concessa loro solo nel 643, con l'editto di Rotari.

TEMI E MOTIVI

Come erano puniti gli schiavi? Le punizioni inflitte agli schiavi, rare presso i Germani (Tacito definisce cosa rara *verberare servum ac vinculis et opere coercere*, par. 2), costituivano un tema frequente della commedia plautina di età arcaica, dove le minacce di punizioni e torture venivano designate dai servi con un

lessico fantasioso e quanto mai scoppiettante. Fra le pene più comuni c'era la condanna *ad ergastula*, una sorta di colonia penale in cui gli schiavi erano soggetti ai lavori forzati, *ad pistrinum*, cioè il mulino dove erano costretti a far girare la mola, e *ad metalla*, i disumani lavori nelle miniere.